

OGGETTO: Presa d'atto cessazione al 30/06/2008 polizze responsabilità patrimoniale dipendenti ed amministratori e assunzione nuova polizza responsabilità civile patrimoniale.

PREMESSE

Con delibera giuntale nr. 11 dd. 15/03/2005, esecutiva, veniva approvata la proposta dell'assicuratore Itas, Agenzia di Mezzolombardo, relativa alla copertura della responsabilità patrimoniale dei dipendenti; nella medesima proposta veniva specificato che il massimale da indicare in polizza vale per ciascun assicurato nei diversi Comuni ove opera (quindi Euro 2.000.000,00 per singolo Comune con il limite di 1.000.000,00 per Comune e per ciascun assicurato).

Veniva quindi richiesto ai dipendenti se fossero interessati ad aderire alla proposta con la clausola eventualmente dell'estensione alla colpa grave ed addebito del relativo costo fissato nella proposta di cui sopra, mediante trattenuta sullo stipendio; per il personale in convenzione, veniva chiesta l'autorizzazione ai Comuni convenzionati, a provvedere in loro vece ripartendo successivamente la spesa, di competenza, secondo i criteri di riparto fissati convenzionalmente;

Di riscontro aderivano alla proposta il Segretario comunale, in convenzione con il Comune di Flavon fino al dicembre 2006, e il responsabile dell'Ufficio tecnico in convenzione con i Comuni di Sporminore e Flavon, peraltro cessato dal servizio il 30 giugno 2006.

Giusta delibera nr. 46 del 13 settembre 2005, esecutiva, la medesima polizza ITAS veniva assunta e sottoscritta anche per gli Amministratori nella persona precisamente del Sindaco e del ViceSindaco, con la formula dell'estensione alla colpa grave per cui al recupero della relativa quota parte di premio, si provvedeva mediante trattenuta periodica sull'indennità di carica.

In questo contesto è intervenuto l'art. 3 comma 59 della legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) che si trascrive di seguito:

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Il dettato normativo secondo i commentatori, si estende anche alle polizze stipulate dalla P.A. nei confronti dei dipendenti. Detta conclusione ha portato alla modifica contrattuale dell'art. 6 dell'accordo di settore 2002-2005, come comunicato dal Consorzio dei Comuni con nota del 23 giugno scorso.

Ciò premesso, con la presente si prende atto che a partire dal 30 giugno scorso, le polizze autorizzate rispettivamente con le succitate delibera nr. 11/2005 (polizza dipendenti riguardante attualmente il solo Segretario comunale), e nr. 46/2005 (polizza amministratori riguardante Sindaco e ViceSindaco) hanno cessato di avere efficacia e l' Agenzia ITAS ha provveduto a calcolare il rateo del premio anticipatamente corrisposto per il secondo semestre d'anno, da restituire.

In alternativa, l'Itas propone una polizza che assicura la responsabilità propria dell'Ente (civile/patrimoniale) per l'attività posta in essere dai suoi agenti (Amministratori e dipendenti). Detta polizza decorrente dal 1^a luglio 2008 prevede un premio annuo di Euro 210,00 per ciascun componente la Giunta compreso il Sindaco, un premio di Euro 70,00 per ciascun componente il Consiglio comunale, di Euro 336,00 per il Segretario comunale, di Euro 182, 00 per i responsabili degli uffici non tenici (nr. 2) e di Euro 11,00 per gli altri dipendenti, per un totale di annui Euro 2.516,00. Il massimale di polizza è di euro 2.000.000 per sinistro/anno assicurativo; la franchigia è fissa e pari ad euro 500,00; la garanzia pregressa è di anni 5.

Resta invece nella piena autonomia e discrezione del dipendente ovvero dell'Amministratore assicurarsi per la colpa grave, ma costituendo un rapporto diretto con l'Assicurazione e scontando il relativo premio.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Visto l' art. 28 del DPGR 1.02.2005 n. 2/L;

Vista l'art. 6 dell'accordo di settore dd. 21.12.2001 relativo a Comuni e loro Associazioni come sopramodificato in data 19 giugno scorso;

Visto l'art. 21 della LP 23/90 che all'art. 4 ammette il ricorso alla trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei per importi contrattuali inferiori ad Euro 41.300,00;

Esaminata la nuova proposta dell'Itas Assicurazioni, Agenzia di Mezzolombardo a copertura della responsabilità civile/patrimoniale del Comune, e confermato il rapporto fiduciario che intercorre con detto assicuratore;

Visto il Piano esecutivo di gestione approvato con delibera n. 03 dd. 16.01.2008 che assegna la competenza a provvedere in merito alla Giunta comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.REG. 01.02.2005 nr. 3/L;

Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale per quanto di sua competenza, e dal responsabile del servizio di ragioneria;

Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è ricompresa nel parere del ragioniere comunale ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R. 10/98;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti,

DELIBERA

1. **Di dare atto** in forza di quanto previsto dall'art. 3 comma 59 della legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) della cessazione/decadenza a partire dal 30 giugno scorso delle polizze a copertura della responsabilità patrimoniale stipulate con l'Agenzia Itas di Mezzolombardo rispettivamente in esecuzione della delibera nr. 11/2005 (polizza dipendenti estesa attualmente al solo Segretario comunale) e nr. 46/2005 (polizza amministratori estesa a Sindaco e ViceSindaco) con restituzione da parte di detta Agenzia del premio anticipatamente corrisposto per il secondo semestre d'anno.
2. **Di sottoscrivere** con Itas Assicurazioni, Agenzia di Mezzolombardo, con decorrenza 01.07.2008 la polizza di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale alle condizioni generali descritte nel testo che si allega a formare parte integrante del presente atto e che comporta il pagamento del premio annuo di Euro 210,00 per ciascun componente la Giunta compreso il Sindaco, un premio di Euro 70,00 per ciascun componente il Consiglio comunale, di Euro 336,00 per il Segretario comunale, di Euro 182,00 per i responsabili degli uffici non tecnici (nr. 2) e di Euro 11,00 per gli altri dipendenti, per un totale di annui Euro 2.516,00; prevede altresì un massimale di polizza di euro 2.000.000 per sinistro/anno assicurativo, la franchigia fissa di euro 500,00, la garanzia pregressa è di anni 5.
3. **Di imputare** la maggior spesa rispetto a quella già sostenuta di Euro 718,00, a copertura del semestre in corso al cap. 38 cod. 1010103 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione 2008, impegnandosi ad impegnare sui prossimi esercizi una cifra corrispondente all'intero premio annuo.
4. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dall'art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.